



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per
le imprese

Risoluzione n. 279698 del 6 luglio 2017

OGGETTO: Autorizzazioni per teatrini dei burattini e teatro di figura

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/009711 del 26-6-2017, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 182577 del 17-5-2017, inviata dalla scrivente Direzione Generale, ha fornito chiarimenti in merito ai titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell'attività di teatrini di burattini e per quella di circo contemporaneo senza animali, allestiti su suolo pubblico o all'interno di locali pubblici o privati svolti previo pagamento di un biglietto da parte degli spettatori, ovvero finanziati da attività commerciali per la promozione delle medesime.

Stante, infatti, la circostanza che detta attività risulta inserita nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4, della legge 18-3-1968, n. 337, il Comune che ha formulato il quesito alla scrivente Direzione Generale ha chiesto di conoscere:

- quali autorizzazioni e requisiti tecnici devono possedere le compagnie per lo svolgimento dell'attività in parola;
- se possa essere svolta anche senza licenza ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e, in caso affermativo, quali requisiti devono possedere tali compagnie;
- se sia sufficiente la sola iscrizione ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, articolo 14, comma 4.

Ha chiesto, infine di conoscere se analoghe considerazioni possano valere anche per l'attività di teatro di figura ed in particolare per l'attività di circo contemporaneo fatta da artisti, senza animali, all'interno di tensostrutture che vengono temporaneamente allestite su aree pubbliche e/o private su aree non normalmente individuate dal Comune per l'attività di spettacolo viaggiante/circo.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, non rilevando competenza nelle materie oggetto del quesito, ha inoltrato la richiesta al Ministero dell'Interno e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine al parere di rispettiva competenza.

Il Ministero dell'Interno, con la nota in premessa indicata, ha precisato quanto di seguito si riporta.

“Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che le citate attività risultano inserite nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della Legge 18-3-1968, n. 337, e che le disposizioni del TULPS e del suo regolamento di esecuzione che assoggettano ad autorizzazione di polizia ed ai conseguenti controlli gli spettacoli e i trattenimenti pubblici presuppongono che l'evento si svolga in luogo pubblico o aperto o



esposto al pubblico e che la partecipazione non sia riservata ad una cerchia circoscritta di soggetti, pur se ampia.

Pertanto, in via di principio, lo svolgimento di una attività di spettacolo viaggiante che risulti aperto a chiunque, rientra nel campo di applicazione degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, nonché del D.M. 18-5-2007 e s.m.i.

Ciò premesso, questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento per cui l'area all'aperto, ovvero il tipo di locale o di esercizio nel quale vengono installate le attrazioni dello spettacolo viaggiante, non ha rilevanza rispetto al regime e alle condizioni riguardanti i profili di sicurezza richiesti dalle disposizioni suindicate, cui debbono corrispondere tutte le attività in questione.

Ovviamente, la possibilità di inquadrare il titolo abilitativo non può operarsi se non localmente, in relazione alle specifiche circostanze e condizioni dei casi concreti, posto che l'interpretazione di quest'Ufficio non può che limitarsi alla formulazione di criteri ed orientamenti generali".

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Mario Fiorentino)